

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 346° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 22 APRILE 1985

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	Pag.	3
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	5
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	10

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag.	12
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .	»	13

---

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	Pag.	14
-------------------------------	------	----

**AFFARI ESTERI (3<sup>a</sup>)**

LUNEDÌ 22 APRILE 1985

**51<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TAVIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Amato.**La seduta inizia alle ore 16,40.***IN SEDE REFERENTE**

« **Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede** » (1305), approvato dalla Camera dei deputati

« **Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi** » (1306), approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice Martini riferisce alla Commissione su ambedue i disegni di legge ricordando, anzitutto, il punto 6 dell'articolo 7 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, per ripercorrere l'iter dei lavori della Commissione paritetica di cui all'articolo citato che hanno portato alla stesura delle nuove norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici approvate con il protocollo di cui al disegno di legge di ratifica oggi in esame.

Dopo aver fatto menzione dell'articolo 4 di tale protocollo, con il quale le parti si impegnano ad emanare, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme predette, la senatrice Martini

esprime la convinzione che non possa non considerarsi come un fatto importante che lo Stato italiano abbia predisposto uno strumento apposito con il disegno di legge n. 1306, pure oggi all'esame della Commissione, che si presenta come un disegno di legge ordinario — passibile, quindi, di essere emendato — ma che, in realtà, come il Governo ebbe a chiarire in Senato il 2 agosto scorso, è provvedimento recante la connotazione specifica di quelle che vengono definite dalla dottrina « leggi rinforzate » ed è sottratto al potere di emendamento delle Camere in quanto vi è sottostante un accordo che si vuole rispettare e a cui si vuole dare piena applicazione. Qualora il Parlamento nella sua sovranità non condividesse l'intesa raggiunta potrebbe solo respingere il disegno di legge obbligando le parti ad una nuova trattativa.

Passando ad esaminare i contenuti di questo disegno di legge (n. 1306), la senatrice Martini passa in rassegna i diversi titoli nei quali esso è suddiviso e si sofferma, quindi, sui più importanti articoli con particolare riguardo per gli articoli 1 e 2, concernenti il riconoscimento degli enti ecclesiastici che, per lo Stato, sono quelli che hanno finalità di religione e di culto anche se possono svolgere altre attività: il riconoscimento interviene con un decreto del Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato ma si distingue (articolo 2) fra enti per i quali la finalità di religione e di culto si presume ed enti per i quali l'accertamento deve avvenire caso per caso, secondo le modalità di cui al successivo articolo 16.

Dopo aver citato, inoltre, in quanto di particolare interesse gli articoli 10 e 11 e l'articolo 13, in base al quale la Conferenza episcopale italiana, con l'entrata in vigore della legge, acquista la personalità giuridica civile quale ente ecclesiastico, la senatrice Martini passa ad esaminare le norme del titolo II concernenti i beni ecclesiastici ed il sostentamento del clero evidenziandone i

contenuti profondamente innovativi della legislazione vigente basata sulla erogazione della congrua beneficiale da parte dello Stato: mentre scompaiono i benefici a vantaggio dei soli ecclesiastici che ne erano titolari, viene introdotto un sistema generalizzato di sostentamento del clero affidato alla liberalità dei cittadini e alle loro scelte di cui è fulcro l'Istituto diocesano. Altra novità importante è rappresentata dalla norma in base alla quale lo Stato destinerà una quota pari allo 0,8 per cento dell'IRPEF in parte a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale, e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica: le destinazioni verranno stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Questo nuovo sistema, a giudizio della senatrice Martini, lascia piena libertà ai cittadini che non vengono più catalogati in base alla loro confessione religiosa e rappresenterà una esperienza importante che si presenta, oggi, come una sorta di rischio calcolato.

Soffermandosi poi sul titolo III del provvedimento concernente il Fondo edifici del culto e sulle disposizioni finali, la senatrice Martini riassume le innovazioni contenute nel provvedimento per concludere che se

queste norme — come tutte quelle che derivano da accordi di questo tipo — lasciano qualche perplessità e qualche interrogativo specialmente in chi, per le convinzioni religiose, preferirebbe veder sottratta questa materia alla contrattazione, pur tuttavia occorre tener presente che esse discendono da una realtà che appartiene al nostro Paese per le sue tradizioni e per la sua cultura ed esperienza storica, e rappresentano il tentativo serio di razionalizzare il sistema di rapporti garantendo la piena autonomia dei due diversi ordinamenti. È per questi motivi che invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente su di esse.

Il presidente Taviani ringrazia la senatrice Martini per la puntuale relazione e fa presente che la gran parte delle Commissioni chiamate ad esprimere il parere sui due disegni di legge non hanno ancora o ultimato o iniziato i loro lavori: sarebbe pertanto opportuno attendere tali pareri prima di iniziare la discussione generale.

La Commissione conviene e resta, quindi, stabilito, che il seguito dell'esame avrà luogo mercoledì 24 prossimo, con inizio dei lavori alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

LUNEDÌ 22 APRILE 1985

152<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

VENANZETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.**La seduta inizia alle ore 18,10.**IN SEDE CONSULTIVA***« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi » (1311), approvato dalla Camera dei deputati**(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sui presupposti di costituzionalità)

Riferisce il senatore Nepi dichiarando di ritenere che sussistano i requisiti di necessità e di urgenza richiesti dalla Costituzione per l'emanazione del decreto-legge in questione, trattandosi di provvedimenti di carattere fiscale che devono entrare in vigore immediatamente. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

I senatori Pintus e Bonazzi fanno presente — pur senza avere rilievi da muovere quanto ai presupposti costituzionali ricordati dal senatore Nepi — che ancora una volta il Governo ha indebitamente introdotto nel decreto la norma che fa salvi gli atti emessi sulla base di un decreto-legge decaduto, esercitando con questo una prerogativa che spetta al Parlamento. Deplorano tale lesione della Costituzione, che non viene sanato dallo spostamento della disposizione nel disegno di legge di conversione, effettuato dalla Camera.

Si dà infine mandato al senatore Nepi di trasmettere un parere favorevole.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121, in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio » (1284), approvato dalla Camera dei deputati**

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore Berlanda precisando innanzi tutto che il provvedimento deriva da tre distinte iniziative: il disegno di legge concernente l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (atto Camera n. 847), presentato dal Governo; il disegno di legge concernente l'attuazione delle direttive CEE nn. 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (atto Camera n. 1292), anch'esso presentato dal Governo; ed infine la proposta di legge relativa a « modificazioni della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare e della legge 3 maggio 1955, n. 428, concernente la emissione di azioni e di obbligazioni di società » (atto Camera n. 425), d'iniziativa dei deputati Minervini e Visco.

A tali iniziative, peraltro ampiamente rielaborate, l'altro ramo del Parlamento ha poi voluto aggiungere altre disposizioni normative volte a dare attuazione ad alcune delle indicazioni scaturite dall'indagine conoscitiva, sui problemi relativi alla funzionalità ed al livello di operatività della CONSOB, svolta dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

A tale riguardo il relatore Berlanda sottolinea l'importanza del documento conclusivo di tale indagine conoscitiva, che si ricollega alla conclusione dell'indagine conoscitiva sulle borse valori svolta dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nella

VII legislatura. Si tratta di portare avanti alcuni temi fondamentali per la ristrutturazione del mercato mobiliare italiano, alcuni dei quali sono inclusi nel disegno di legge n. 275 all'esame della Commissione, mentre altri sono contenuti, appunto, nel disegno di legge n. 1284.

Il contenuto del disegno di legge risulta, pertanto, comprensivo di cinque, distinte aree di intervento: la prima (articoli da 1 a 4), riguardante il nuovo assetto istituzionale e organizzativo della CONSOB; la seconda (articoli da 6 a 12), concernente la cosiddetta trasparenza societaria; la terza (articoli 5 e da 13 a 19), inerenti ad una ridefinizione dei poteri di intervento della CONSOB; la quarta (articolo 20) relativa alle regole per l'ammissione alla quotazione di borsa; la quinta, infine (articolo 21), recante il nuovo regime autorizzatorio in materia di emissione di azioni e di obbligazioni.

Il relatore si sofferma sulla prima di tali aree di intervento, riguardante il nuovo assetto istituzionale e normativo della CONSOB, con particolare riferimento alle norme riguardanti il personale. Nel dare attuazione a specifiche indicazioni del documento conclusivo dell'indagine svolta alla Camera, il blocco di norme in questione si articola in disposizioni che riguardano la posizione della Commissione nell'ordinamento, la sanzione formale della sua autonomia, piena e totale nell'ambito della legge regolatrice e rafforzata dall'attribuzione della personalità giuridica, e le regole fondamentali di funzionamento, incluse quelle concernenti i rapporti tra Presidente e componenti della Commissione ed il regime delle incompatibilità.

Specifiche previsioni normative riguardano i rapporti con Governo e Parlamento e configurano un modello in parte tradizionale e in parte originale nell'ordinamento amministrativo del nostro Paese e la possibilità, la cui attuazione è peraltro rinviata ai rispettivi regolamenti parlamentari, che le Camere possano procedere all'audizione delle persone delle quali il Governo sia intenzionato a proporre la nomina alla CONSOB, nomina che resta attribuita al

Presidente della Repubblica. In tale ottica il relatore Berlanda si sofferma specificamente sul ruolo che viene ad assumere il Ministro del tesoro nel rapporto tra Governo e Commissione: la serie di interventi e di poteri del Ministro del tesoro sostanzia un collegamento tra Commissione e Governo che non contraddice l'autonomia della prima e si inquadra correttamente nella generale responsabilità politica che il secondo assume nei confronti del Parlamento.

Tuttavia, su questa materia il relatore ritiene che la normativa approvata dalla Camera contenga aspetti alquanto delicati, essendo previste osservazioni su atti emanati dalla CONSOB che il Tesoro dovrebbe trasmettere al Parlamento, senza che sia chiaro quali attività, in conseguenza, dovrebbe svolgere quest'ultimo.

Ad ogni modo, con il testo approvato dalla Camera si creano le premesse giuridiche ed istituzionali perchè possa svilupparsi da parte della CONSOB, quel ruolo di magistratura economica da tante parti auspicato e che va ormai maturando e manifestandosi anche nella prassi. Un altro potere importante attribuito al Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, è quello di proporre, previa comunicazione al Parlamento, lo scioglimento della Commissione, potere il cui concreto esercizio è peraltro subordinato al rispetto di un procedimento che prevede l'intervento preventivo di competenze e responsabilità al massimo livello dell'ordinamento, sottolineando in tal modo una significativa prudenza del legislatore in una materia così delicata.

Dopo aver accennato alla confermata autonomia di spesa ed organizzazione contabile, in atto già riconosciuta alla CONSOB sotto il controllo successivo della Corte dei conti, il relatore si sofferma specificamente sulle disposizioni riguardanti il personale, che mirano tutte a potenziarne l'operatività in una situazione in cui viene sempre più richiesta alla Commissione una pregnante attività di controllo e di indirizzo nella materia istituzionalmente a lei attribuita.

Il relatore passa poi a trattare della parte del provvedimento che concerne l'informativa sugli assetti azionari delle società le

cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati e delle società esercenti il credito. In questa ottica il disegno di legge ricalca sostanzialmente gli indirizzi della originaria iniziativa del Governo ed intende attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia efficaci poteri di controllo sugli assetti proprietari delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società che esercitano il credito. Non si tratta solo di corrispondere ad una esigenza di trasparenza generalmente avvertita, ma altresì di far cadere un serio ostacolo normativo, che preclude talora alle stesse autorità responsabili l'accesso ad informazioni di cruciale importanza. Gli obiettivi fondamentali dell'innovazione consistono quindi, essenzialmente, nel facilitare alla Commissione l'esercizio dei propri compiti istituzionali nel settore borsistico e societario, per quanto concerne il regolare svolgimento delle contrattazioni e la corretta informazione del pubblico e nel consentire alla Banca d'Italia di eseguire più penetranti controlli, al fine anche di evitare che le banche possano essere influenzate, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dei loro delicati compiti, dagli interessi della proprietà.

Il relatore Berlanda si sofferma quindi specificamente sulle singole disposizioni che attribuiscono tali poteri di controllo sia alla CONSOB che alla Banca d'Italia, evidenziando in particolare la norma che prevede il blocco del diritto di voto delle azioni non segnalate alle autorità, blocco che tende ad interdire l'esercizio dei diritti connessi alla proprietà a danno di chi non intende rendere palese alle autorità medesime l'avvenuta acquisizione, anche indiretta, della disponibilità di quei diritti.

Il relatore Berlanda passa quindi a considerare le norme che mirano ad una ridefinizione di alcune attività e forme di intervento della CONSOB. Fa presente come la scelta di fondo maturata nelle discussioni in sede dottrinale prima e parlamentare poi è stata nel senso di ritenere fundamentalmente valide le norme che formano la griglia e i poteri di intervento della Commissione, sulla scorta anche delle esperienze di paesi nei quali è ritenuto più soddisfacente

il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Di conseguenza gli interventi di modifica ed integrazione hanno mirato a migliorare, integrare e chiarire, anche interpretativamente, alcune disposizioni già contenute nella legge 7 giugno 1974, n. 216, ed in altre normative di carattere generale e particolare ad essa collegate, ad esempio dando esecuzione, da un lato alle indicazioni del già citato documento conclusivo dell'indagine parlamentare relative all'esigenza di abrogare taluni visti ministeriali di esecutività, e fronteggiando dall'altro la necessità di dotare la CONSOB di poteri di intervento, a fini informativi, più penetranti, conformemente alla direttiva CEE n. 79/279.

Il relatore Berlanda si sofferma quindi specificamente sui nuovi poteri attribuiti alla CONSOB in tale sua attività istituzionale di indirizzo e di controllo dei mercati mobiliari: tra l'altro sottolinea il potere di deliberazione attribuito alla Commissione in ordine ai requisiti per l'ammissione dei titoli alla quotazione di borsa ed ai contenuti e alle modalità di pubblicazione del prospetto informativo richiesto ai fini della quotazione stessa; nonché i poteri, sempre attribuiti alla stessa CONSOB, in relazione all'esigenza di pubblicizzare le informazioni riguardanti le società emittenti. Viene poi sostituito — continua il relatore — il terzo comma dell'articolo 18-ter della citata legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e concernente la regolamentazione della vendita a domicilio di valori mobiliari. I tentativi di dare applicazione alla norma così modificata, avevano invero fatto rilevare l'esistenza di delicati problemi, principalmente derivanti dalla scarsa chiarezza nell'attribuzione della potestà regolamentare e nella indicazione dell'oggetto della regolamentazione e altresì per la insufficiente definizione della attività che è soggetta ad autorizzazione. Con la modifica così introdotta viene tracciato in modo inequivocabile il confine tra le attività soggette ad autorizzazione e quelle per le quali tale obbligo non sussiste; vengono indicati oggetto e limiti del regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e viene in-

fine introdotta una sanzione per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari.

Tuttavia restano in piedi alcuni quesiti non risolti: la normativa è diretta a prevedere essenzialmente un controllo sugli enti emittenti, mentre da molte parti si è manifestato l'avviso che sarebbe più opportuno controllare i prodotti finanziari che vengono emessi. Inoltre, il principio della possibilità di revoca del consenso da parte del risparmiatore (entro cinque giorni) non viene applicato alle vendite effettuate presso la sede del venditore (come è il caso delle vendite effettuate dalle Banche) e ciò può costituire una disparità di trattamento. Occorre infine osservare che nelle more dell'emanazione del regolamento, in base al complesso procedimento previsto, può venire a cadere la facoltà di effettuare la vendita a domicilio (ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 15).

Viene inoltre elevata (raddoppiandola) la soglia di applicabilità dei controlli della CONSOB sulle società finanziarie; vi sono quindi soggette le società con un patrimonio non inferiore a 20 miliardi di lire. A tale riguardo il relatore osserva che sarebbe stato più opportuno un alleggerimento del controllo sotto l'aspetto della qualità giuridica delle società controllate.

Il senatore Berlanda passa poi ad illustrare le norme del provvedimento che prevedono un adeguamento alle direttive comunitarie per la disciplina dell'ammissione dei titoli alle quotazioni di Borsa illustrando dettagliatamente le modifiche che vengono apportate all'articolo 8 del decreto presidenziale 31 marzo 1975, n. 138, relativo all'ammissione dei titoli alla quotazione di Borsa; ciò viene fatto al fine di mantenere il disegno attuale delle rispettive competenze della CONSOB e del Ministro del tesoro, solo per quanto riguarda la quotazione in Borsa di titoli di speciale natura, che richiedono un trattamento particolare (quali quelli emessi da enti territoriali o da stati esteri). Nasce inoltre una esplicita abilitazione per le autorità italiane a cooperare sul piano informativo con le autorità degli altri paesi comunitari.

Il relatore infine illustra le norme riguardanti il nuovo regime dell'autorizzazione all'emissione di azioni e obbligazioni con la connessa abrogazione della legge 3 maggio 1955, n. 428. Per ciò che concerne la disciplina del regime autorizzatorio in materia di emissione di obbligazioni e azioni, anche in sede di costituzioni di società, il relativo potere è stato mantenuto al Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, peraltro con alcune significative innovazioni, quale l'elevazione a 10 miliardi dell'ammontare minimo delle operazioni soggette alla autorizzazione e l'esplicita indicazione della finalità cui l'autorizzazione risulta preordinata, finalità ora individuata testualmente nella stabilità del mercato dei valori mobiliari. Si introducono, infine, notevoli semplificazioni nel procedimento, sia attraverso la eliminazione dei preventivi pareri del CICR e del Ministero dell'industria, sia attraverso la previsione della procedura del silenzio-assenso.

Concludendo la sua esposizione, il relatore si sofferma su talune disposizioni concernenti vari argomenti e problemi, solo indirettamente ricollegabili alla materia trattata, ma posti di continuo in evidenza dall'esperienza operativa (tali norme sono previste dagli articoli 22 e seguenti: al riguardo esprime perplessità sulla soppressione completa dell'obbligo di cauzione per gli amministratori previsto dall'articolo 2387 del codice civile: sarebbe stato forse preferibile rivedere i valori di tali cauzioni (ormai divenuti irrisori) ma non sopprimere le cauzioni stesse.

Seguono alcuni interventi sull'ulteriore corso dei lavori.

Il presidente Venanzetti, premesso che occorrerà comunque ricevere i diversi pareri che sono stati previsti, nei termini di Regolamento, avverte che è necessario decidere un calendario di lavoro per l'esame del disegno di legge n. 1284.

Il senatore Bonazzi dichiara che i senatori comunisti, pur avendo alcune riserve da avanzare su determinati punti dell'articolo, ritengono di potersi limitare, in proposito, alla presentazione di ordini del giorno, tenendo conto che eventuali correzioni potranno farsi con successivi provvedimenti.



ti, sulla base dell'esperienza di applicazione della futura legge. Il Gruppo comunista pertanto si atterrà al calendario di lavoro che verrà deciso, e comunque è disponibile ad effettuare sedute anche prima della scadenza elettorale.

Il senatore Fiocchi dichiara che il Gruppo liberale avrebbe alcune riserve da prospettare sul testo pervenuto dalla Camera; tuttavia fa notare che ogni correzione che venisse recata al testo allungherebbe notevolmente i tempi dell'esame, mentre vi sono valide ragioni (sottolineate anche dal Presidente della CONSOB) per una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge.

Il senatore Finocchiaro fa presente che i commissari non sono ancora in possesso di tutto il materiale di documentazione occorrente, in particolare mancando il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta alla Camera sulla CONSOB e i dati sulla situazione attuale del personale dell'ente. Deve inoltre osservare che possono esservi perplessità riguardo alle norme sulle strutture e sul personale della CONSOB, nonchè su altri punti dell'articolato, menzionati dal relatore. I senatori socialisti ritengono pertanto che l'esame dovrebbe essere rinviato a dopo le prossime scadenze elettorali, in modo da dare ai commissari il tempo necessario per l'esame di un testo legislativo di rilevante importanza.

Il senatore Nepi dichiara che i senatori democristiani condividono pienamente la relazione del senatore Berlanda, e al tempo stesso si rendono conto delle preoccupazioni del presidente della CONSOB riguardo a ritardi nella approvazione del disegno di legge. Tuttavia sembra necessario tener

conto delle esigenze, che sono state ora prospettate, di acquisire tutti gli elementi di giudizio, e di decidere solo dopo un attento esame della documentazione. Ciò rende molto difficile concludere in tempi brevissimi l'esame del disegno di legge.

Il senatore Cavazzuti ritiene inopportuno prevedere sedute della Commissione nella imminenza delle elezioni, trattandosi di un testo di notevole importanza, per il quale i commissari devono riconsiderare il pur ampio e approfondito lavoro svolto alla Camera. Propone pertanto che l'esame del disegno di legge prosegua alla ripresa dei lavori, dopo la prevista sospensione dell'attività del Senato.

Il relatore Berlanda, dopo aver fatto presente che il lungo tempo di esame all'altro ramo del Parlamento è dipeso dalla necessità di svolgere una importante indagine conoscitiva sulla CONSOB, sottolinea che dopo tale indagine conoscitiva la Camera ha potuto concludere approvando all'unanimità il testo che oggi è all'esame, ravvisa ciò nondimeno la necessità, per la Commissione, di avere almeno il tempo di esaminare l'ampia documentazione.

Il presidente Venanzetti, dopo aver osservato che il materiale di documentazione è interamente disponibile e che sarebbe stato forse opportuno svolgere almeno una seduta prima delle prossime elezioni, in modo da consentire un'ampia discussione generale del disegno di legge, preso atto del prevalente orientamento della Commissione conviene sulla opportunità di rinviare il seguito dell'esame indicando come possibile data per la ripresa mercoledì 15 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

LUNEDÌ 22 APRILE 1985

125<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

VALITUTTI

*La seduta inizia alle ore 12,30.***IN SEDE CONSULTIVA**

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» (1305), approvato dalla Camera dei deputati

«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» (1306), approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce favorevolmente alla Commissione il senatore Scoppola che puntualizza anzitutto la procedura particolarmente complessa, adottata per ragioni politiche, relativa alla esecuzione dell'accordo relativo agli enti ed ai beni ecclesiastici. Dopo aver fatto quindi presente che si tratta unicamente delle intese relative all'applicazione dell'articolo 7 del nuovo Concordato e non anche dell'articolo 12 (che si riferisce alla conservazione del patrimonio artistico) propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente per quanto di competenza, ed in particolare con riferimento agli articoli 48, 57 e 58 del disegno di legge n. 1306.

Si apre il dibattito.

Intervengono il senatore Vella, che si dichiara favorevole ai disegni di legge all'esa-

me sottolineando in specie la portata dell'articolo 48, il senatore Chiarante che si sofferma sul particolare valore della duplicità di strumenti legislativi che consentono la recezione nell'ordinamento giuridico italiano dell'accordo sui beni ecclesiastici proponendo di inserire nel parere un esplicito riferimento alla disposizione del secondo comma dell'articolo 58, ed il presidente Valitutti che dichiara di condividere quanto è stato affermato dagli intervenuti e dal relatore.

Dopo che il senatore Scoppola ha dichiarato di aderire alla proposta del senatore Chiarante, la Commissione incarica il senatore Scoppola di trasmettere parere favorevole nei termini suindicati.

**SULLA PROROGA DEI TERMINI PER LA  
ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI  
SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' ITALIANA**

Dopo che il presidente Valitutti ha fatto presente che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento la Commissione ha la facoltà di richiedere una proroga di 10 giorni del termine per l'espressione del parere citato in titolo rilevando però che tale differimento non consentirebbe comunque alla Commissione di potersi utilmente occupare della materia, data la sospensione dei lavori del Senato, si apre un dibattito cui partecipano ripetutamente il senatore Scoppola, il senatore Chiarante e lo stesso Presidente i quali sostengono la necessità che il termine sia differito per un periodo superiore a quello previsto dal secondo comma del citato articolo del Regolamento, ritenendo applicabile anche alla proroga dei termini la fattispecie prevista dal terzo comma dell'articolo citato.

La Commissione incarica infine il presidente Valitutti di richiedere la proroga dei termini secondo le indicazioni emerse nel dibattito.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Valitutti avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, martedì 23 aprile, alle ore 19, per l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 245 e 266, concernenti rispettivamente modifiche alla legge istitutiva di nuove università e concessione di un contributo annuo al convitto

« Marconi » di Camogli, nonché per la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 1111-B e 1258, concernenti rispettivamente la nuova disciplina degli interventi nel campo dello spettacolo e le celebrazioni del V Centenario della scoperta dell'America.

*La seduta termina alle ore 13.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

#### Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 22 APRILE 1985

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bonifacio indi del vice presidente Taramelli e con l'intervento del sottosegretario di Stato per la sanità Romei, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### *alla 2ª Commissione:*

1024 — « Norme per l'ingresso in carriera dei segretari giudiziari », d'iniziativa del senatore Patriarca: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

#### *alla 3ª Commissione:*

1305 — « Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1306 — « Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

#### *alla 6ª Commissione:*

1284 — « Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società

e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

#### *alla 7ª Commissione:*

411 — « Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani », d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri: *parere recante osservazioni su emendamenti;*

1160 — « Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali », d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

1209 — « Norme per la ricostruzione di carriera a fini pensionistici dei professori straordinari ed associati non confermati », d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

#### *alla 12ª Commissione:*

451-B — « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *remissione alla Commissione plenaria;*

*alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici:*

1189 — « Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano

Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 », d'iniziativa del senatore Franza: *parere favorevole*.

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

LUNEDÌ 22 APRILE 1985

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commis-

sione Iannone, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

1312 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole, con osservazione, sui presupposti costituzionali*.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

*Martedì 23 aprile 1985, ore 9*

*In sede referente*

I. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1311) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale (1312) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti (1313) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SAPORITO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (56).

III. Esame di merito del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45,

recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti (1313) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame del disegno di legge:

- Deputati SANGALLI ed altri. — Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti (1061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336 (1316) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- COVATTA ed altri. — Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici « Lyda Borelli » (1037).
- Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (451-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**GIUSTIZIA (2°)***Martedì 23 aprile 1985, ore 9**In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (251).
- **BENEDETTI** ed altri. — Responsabilità disciplinare dei magistrati (268).
- **VALIANI** ed altri. — Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (440).
- **JERVOLINO RUSSO** ed altri. — Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (553).
- Nuove norme a tutela della libertà sessuale (996) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Esame del disegno di legge:**

- **PATRIARCA** — Norme per l'ingresso in carriera dei segretari giudiziari (1024).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno (525-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**DIFESA (4°)***Martedì 23 aprile 1985, ore 15**In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputati **ANGELINI** ed altri. — Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (1046) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Discussione del disegno di legge:**

- Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati di Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi (526-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**BILANCIO (5°)***Martedì 23 aprile 1985, ore 9,30**In sede consultiva***I. Esame del testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge:**

- Determinazione delle priorità del piano sanitario nazionale per il triennio 1984-1986 e altre disposizioni in materia sanitaria (195-quater) (*Stralcio degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo, e dell'articolo 24 del testo della 5ª Commissione, del disegno di legge n. 195 deli-*

*berato dall'Assemblea nella seduta anti-meridiana del 22 novembre 1983).*

- Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere (256-bis) (*Stralcio dell'articolo 10-bis di cui all'articolo unico del disegno di legge n. 256, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 4 novembre 1983).*

## II. Esame dei disegni di legge:

- Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (451-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*
- Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (1305) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (1306) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione di alcuni prodotti petroliferi (1311) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale (1312) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati SANGALLI ed altri. — Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della

legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti (1061) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministro dei trasporti (1313) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

*Martedì 23 aprile, ore 9,30 e 16*

*In sede consultiva*

### Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (1305) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (1306) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*

*In sede referente*

### Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1311) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*



**ISTRUZIONE (7ª)***Martedì 23 aprile 1985, ore 19**In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- MURMURA ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università (245).
- SARAGAT ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 150 milioni a favore dell'Associazione convitto « Guglielmo Marconi » con sede in Camogli (Genova) (266).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1111-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America (1258).

**AGRICOLTURA (9ª)***Martedì 23 aprile 1985, ore 9**In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 (502-1116-1149-1155-B) (*Risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa*

*dei senatori Diana ed altri, Baldi ed altri, De Toffol ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

- Deputati BORTOLANI ed altri. — Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (963) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ZUECH ed altri. — Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (954) (*Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinviato dall'Assemblea alla Commissione il 22 marzo 1985)*).
- DE TOFFOL ed altri. — Interventi straordinari a sostegno della zootecnia bovina da carne (1021).
- DIANA ed altri. — Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (729).
- MELANDRI ed altri. — Inquadramento giuridico delle attività di allevamento zootecnico (790).
- BALDI ed altri. — Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento (1232).

**INDUSTRIA (10ª)***Martedì 23 aprile 1985, ore 15,30**In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei detersivi sintetici (981).

*In sede deliberante*

## I. Discussione dei disegni di legge:

- Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE (664-B) (*Approvato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti (1243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

## Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili di Milano.

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

Martedì 23 aprile 1985, ore 12

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (1254) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo, di un disegno di legge d'iniziativa popolare, e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Martinat ed altri; Bozzi ed altri; Bubbico ed altri; Ianniello; Arisio ed altri; Mazzotta ed altri; Formica ed altri; Belluscio ed altri; Montessoro ed altri; Ferrari Marte; Trantino ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MALAGODI ed altri. — Norme sull'individuazione e sul rapporto di lavoro della ca-

tegoria professionale dei quadri aziendali (94).

- GUALTIERI ed altri. — Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e disposizioni sui quadri (562).

*In sede referente*

## Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale (1312) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**

Martedì 23 aprile 1985, ore 9,15 e 16,15

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (451-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

## Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Determinazione delle priorità del piano sanitario nazionale per il triennio 1984-1986 e altre disposizioni in materia sanitaria (195-quater) (*Stralcio degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo, e dell'articolo 24 del testo della 5<sup>a</sup> Commissione, del disegno di legge n. 195 deliberato dall'Assemblea nella seduta anti-meridiana del 22 novembre 1983*).

- Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere (256-bis) (*Stralcio dell'articolo 10-bis di cui all'articolo unico del disegno di legge n. 256, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 4 novembre 1983*).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (408) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).
- Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (418) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

**Commissione parlamentare  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

*Martedì 23 aprile 1985, ore 10,30*

- Seguito della discussione sull'impostazione della programmazione complessiva del servizio pubblico e sull'informazione nonché formulazione degli indirizzi alla concessionaria in ordine alle trasmissioni durante il periodo della campagna elettorale.
- Determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari della RAI per il 1985 e contestuale fissazione della quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.
- Comunicazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in ordine all'articolo 14 del regolamento della Commissione.
- Tribune del referendum.